



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 50

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

244^a seduta: martedì 3 agosto 2021

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*Pag. 3, 4
 CALIENDO (FIBP-UDC) 4
 GAUDIANO (M5S) 4
 PILLON (L-SP-PSd'Az) 4

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 5

(251) Julia UNTERBERGER. – Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. – Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTEPag. 6

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 6
 GAUDIANO (M5S) 6

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 6

(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTEPag. 7

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

 Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1948. Il provvedimento in titolo introduce modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero». La revisione giudiziaria con riguardo alla Regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.

Come evidenzia la relazione del disegno di legge, l'attuazione della riforma è destinata a produrre «gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. In effetti, la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti».

Onde evitare tali conseguenze negative sull'amministrazione della giustizia, l'articolo 1 del disegno di legge introduce nel decreto legislativo gli articoli 8-*bis* e 8-*ter*. Si tratta di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla Regione Abruzzo. L'articolo 8-*bis* prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata al principio del massimo decentramento, la riattivazione dei tribunali soppressi, su richiesta delle Regioni interessate. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la Regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-*ter* demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati.

L'articolo 2 abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, auspico che possa essere individuata una modalità che consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi chiedo se il relatore si sia posto il problema del rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

PRESIDENTE, *relatore*. Ricordo che il disegno di legge n. 1948 è stato ammesso dalla Presidenza del Senato e trasmesso a questa Commissione per il suo esame.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentire, successivamente, l'esercizio del potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, poiché ha oggetto strettamente connesso.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, ricordo che il disegno di legge n. 2139 prevede una delega legislativa ed ho delle perplessità sulla necessità di congiungere il disegno di legge n. 1948 con il suddetto provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. In realtà non vi sono impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede. Inoltre, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento e in modo conforme alla prassi, la valutazione della congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso è un'attribuzione del Presidente del Senato.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 758.

Il provvedimento in titolo – che illustrerò in sostituzione della relatrice Piarulli – reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia, e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.

Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia.

L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che – come sottolinea la stessa relazione – «esercita un vero e proprio controllo militare» nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione, le condanne definitive, comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale, sono – come evidenzia anche in questo caso la relazione – molto poche. Tale circostanza trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi, autonome o distaccate, della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Vi sottopongo la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirmi di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139, che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(251) Julia UNTERBERGER. – *Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi*

(1490) Julia UNTERBERGER. – *Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 251 e 1490, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020.

A tal proposito, abbiamo la possibilità di svolgere delle audizioni alla ripresa autunnale. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. – *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 882, sospesa nella seduta del 13 luglio.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti fissando un nuovo termine per i primi di settembre.

PRESIDENTE. Con il parere favorevole del relatore, propongo di fissare il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2086) PILLON ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2086, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Gli emendamenti presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto. Auspico la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine il seguito della discussione del disegno di legge n. 1709, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Preavverto che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086**Art. 1.****1.1**

PIARULLI, GAUDIANO, LOMUTI, EVANGELISTA, D'ANGELO, MAIORINO, PERILLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. (Introduzione dell'articolo 583-quater.1 del codice penale) –
1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quater.1

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume."».

1.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «la diffonde» *premettere la seguente:* «intenzionalmente»;

b) *sopprimere le parole*: «ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione».

Art. 2.

2.1

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, PIARULLI, LOMUTI, MAIORINO, PERILLI

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»

2.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

c) *alle parole*: «la diffonde» *premettere la seguente*: «intenzionalmente»;

d) *sopprimere le parole*: «ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione».

Art. 3.

3.1

EVANGELISTA, LOMUTI, GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, PERILLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet) – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater*.1 e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici

o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analogo richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online) – 1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter.

(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

Art. 4.

4.1

D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, EVANGELISTA, MAIORINO, PERILLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Fatto commesso all'estero*) – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».
